REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI (art. 13 legge 27 dicembre 2002,n. 289)

ART. 1

Oggetto

- 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2002, in materia di imposta comunale sugli immobili, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.
- 2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
- 3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
- 4. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
- 5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Capo I Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

ART. 2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili

- 1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998,1999,2000 e 2001 con il versamento di una somma pari al 50% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
- 2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 11, comma 1, del citato D.Lgs. 504 del 1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 1998,1999,2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari al 50% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
- 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati, devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti

tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità:

1998,1999, 2000, 2001 e 2002.

4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART. 3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

- 1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del D. Lgs. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1999, 2000, 2001 e 2002, mediante il versamento di una somma pari al 50% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
- 2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.
- 3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del D. Lgs. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART. 4

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese arti professioni

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni che per l'anno 1997 non hanno versato l'imposta prevista dall'art. 1. del D.L. 66 del 1989 e succ. modifiche ovvero hanno versato l'imposta dovuta in misura inferiore a quanto dovuto, possono definire i rapporti tributari relativi alla predetta annualità 1997 con il versamento di una somma pari al 50% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.

- 2. Ai fini di cui al precedente comma 1, i soggetti interessati, devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei rapporti tributari e degli omessi o insufficienti versamenti relativi alla annualità di riferimento.
- 3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 1, D.L. 66/1989 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei redditi di riferimento non dichiarati ovvero dichiarati in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Capo II Definizione agevolata degli atti impositivi

ART. 5

Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili, tassa sui rifiuti solidi urbani e imposta comunale arti e professioni

- 1. Gli atti di accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifiche delle dichiarazioni o denuncie, gli avvisi di liquidazioni e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, entro la fine del 2002, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e non seguiti dal pagamento dalle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il versamento di una somma pari al 50% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, dell'atto impositivo notificato.
- 3. L'istanza di definizione di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili, tassa sui rifiuti solidi urbani e imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

- Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sull'immobile, la tassa sui rifiuti solidi urbani, e imposta comunale arti e professioni, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 50% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
- 3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo di imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie aniministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
- 4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata di cui all'art. 13, comma 2, della L. 289 del 2002, è fissato alla data del 30 settembre 2003; detto termine sarà comunicato a cura di questo ente agli organi giurisdizionali interessati.
- La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto dei definizione agevolata.
- 6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

ART.7 Definizione dei carichi di ruolo pregressi

- 1. Riguardo ai ruoli formati dal Comune relativamente all'Ici e all'Iciap e resi esecutivi entro il 31/12/2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
 - a) di una somma pari al 50% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria;
 - b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate.
- 2. A tal fine, il concessionario invierà ai debitori un invito ad estinguere il debito entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, con l'indicazione delle somme da pagare a titolo d'imposta e spese. Dalle riscossioni effettive il concessionario è autorizzato a trattenere il 4% a titolo di aggio.

3. E' cura del concessionario presentare al Comune il rendiconto comprendente, per ciascun ruolo affidatogli in riscossione:

a) i carichi iniziali a ruolo, con l'indicazione del debito per sorta e per interessi di

mora a favore del Comune;

b) le riscossioni totali dai contribuenti, con separata indicazione delle somme incassate per sorta e per spese esecutive, e del valore delle partite estinte;

c) le somme trattenute a titolo di rimborso spese e di aggi;

d) i relativi riversamenti;

- e) i carichi rimasti da riscuotere, comprensivi di sorta e di interessi di mora di spettanza del Comune.
- 4. Il presente articolo si applica anche alle somme iscritte a ruolo dalla Polizia Municipale a titolo di sanzioni amministrative .

CAPOIV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia.

ART.8

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

- 1. La definizione agevolata di cui al precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di conto corrente postale messo a disposizione dal comune e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani.
- 2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a € 300,00 il versamento può essere eseguito fino ad un massimo di quattro rate di pari importo con scadenza trimestrale. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, 3° comma.
- 3. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzate entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.
- 4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate dalla data del 31/12/2002 a quella di pubblicazione del presente regolamento.

ART. 9 Rigetto delle istanze di definizione agevolata

 Il comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertate infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

ART. 10

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

- 1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
- 2. Il responsabile dell'ufficio tributi dovrà garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento mediante internet, manifesti.
- 3. Copia del regolamento è trasmessa:
 - a) alla commissione tributaria provinciale e regionale, al giudice di pace ed al tribunale;
 - b) agli iscritti negli albi o negli ordini di dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro e di altre professioni contabili e di consulenza e rappresentanza tributaria;
 - c) alle organizzazioni di categoria dei commercianti, artigiani ed agricoltori.